

Bollettino ufficiale delle leggi

Volume 142
Bellinzona, 8 aprile

17/2016

Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino del 14 dicembre 1997; modifica

(del 22 settembre 2013)

IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- vista l’iniziativa popolare costituzionale elaborata presentata il 15 marzo 2011 denominata «Vietare la dissimulazione del viso nei luoghi pubblici e aperti al pubblico» (v. FU 25.03.2011 n. 24 pag. 2348);
- richiamati gli articoli 82 e seguenti della Costituzione cantonale e 129 e seguenti della Legge sull’esercizio dei diritti politici;
- considerato il risultato della votazione cantonale del 22 settembre 2013 (v. FU 04.10.2013 n. 80 pag. 7721);

ordina:

I.

La Costituzione cantonale del 14 dicembre 1997 è modificata come segue:

TITOLO II

Diritti fondamentali e doveri

Divieto di dissimulazione del proprio viso

Art. 9a (nuovo) ¹Nessuno può dissimulare o nascondere il proprio viso nelle vie pubbliche e nei luoghi aperti al pubblico (ad eccezione dei luoghi di culto) o destinati ad offrire un servizio pubblico.

²Nessuno può obbligare una persona a dissimulare il viso in ragione del suo sesso.

³Le eccezioni al primo capoverso e le sanzioni sono stabilite dalla legge.

Disposizione transitoria dell’art. 9a

Art. 96 L’art. 9a entra in vigore contemporaneamente alla nuova legge di applicazione.

II.

La presente modifica costituzionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° luglio 2016.

Bellinzona, 6 aprile 2016

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **P. Beltraminelli**

Il Cancelliere: **G. Gianella**